



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Nr. Progr. **30** Data 05-03-2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTENZIOSI IN ESSERE E SUI RELATIVI RISCHI DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (RENDICONTO 2023).

L'anno duemilaventiquattro questo giorno cinque del mese di marzo alle ore 18:00, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Parri Stefano	Sindaco	Presente
Guerra Massimo	Assessore	Presente
Dini Lucia	Assessore	Assente
Ingegni Alessandra	Assessore	Presente
Piai Ezio	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, MARCO DI MEO

Il, Stefano Parri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 05-03-2024

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

Data: 05-03-2024

Il Responsabile del Settore
F.to Jenny Giovannini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Data: 05-03-2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Claudio Lani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 05-03-2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: *“nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*;

Rilevato che il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

Visti gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi sulla base della probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);

Preso atto dei principi contabili OIC 31 e IAS 37;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l’andamento delle cause nelle quali l’ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

Preso atto che il giudice contabile suggerisce di accantonare nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;

Vista la relazione redatta dal Responsabile dell'ufficio tecnico, in atti depositata, avente ad oggetto tutti i contenziosi in essere allo stesso noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;

Dato atto che, in considerazione dei contenziosi in essere risultante dalla citata relazione, il fondo rischi per contenziosi deve essere pari ad euro 62.500,00;

Rilevato che nel rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.04.2023, è stato accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 70.000,00 quale fondo contenzioso applicato al bilancio di previsione 2023/2025 per € 55.000,00;

Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026 non si è ritenuto di stanziare alcun importo quale fondo contenzioso alla missione 20, programma 3, titolo I rimandando al rendiconto 2023 l'aggiornamento dell'accantonamento in essere;

Rilevato pertanto l'accantonamento per contenzioso come sopra congruo;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i.;
2. **di prendere atto** della relazione redatta dall'ufficio tecnico, allegata alla presente, avente ad oggetto tutti i contenziosi in essere allo stesso noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;
3. **di dare atto** che, in considerazione dei contenziosi in essere risultanti dalla citata relazione, il fondo rischi per contenziosi da accantonare in sede di rendiconto 2023 deve essere pari ad euro 62.500,00;

4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio qualora i contenziosi in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
 5. **di trasmettere** la presente deliberazione all'organo di revisione per quanto di sua competenza;
-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, dal:

- Responsabile Settore Tecnico, per la regolarità tecnica;
- Responsabile Settore Contabile, per la regolarità contabile;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano secondo legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

INFINE, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

RICORSI

A norma dell'art. 3 - comma 4 - della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R – sede di Ancona, ai sensi del d.Lgs. 02/07/2010, n.104 e s.m.i.;
 - b) in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24/12/1971, n. 1199.
-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 30 DEL 05-03-2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Stefano Parri

SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARCO DI MEO

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado 20-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Battazzi Martina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-03-2024 (art. 124, d.lgs. 267/2000)
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 20-03-2024

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs.267/2000

Sant'Angelo in Vado 20-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Battazzi Martina

ESECUTIVITA'

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2024 al 04-04-2024 ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Battazzi Martina